

Polizza R.C. Auto

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - Prodotto: Multiprotezione Auto



BPIEMME ASSICURAZIONI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza multigaranzia di tipo individuale, assicura i rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato (Autobus, Autocarri, Motocarri, Macchine operatrici, Macchine agricole, Rimorchi), nonché i danni subiti dall'Assicurato stesso e dal veicolo a seguito di un evento dannoso previsto in polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)**
Copertura dei danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato. La compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).
In aggiunta alla garanzia R.C.A. è possibile acquistare anche le garanzie che seguono:
- ✓ **Assistenza**
Prestazione di aiuto immediato qualora il veicolo sia inutilizzabile o indisponibile.
- ✓ **Tutela Legale**
Assistenza giudiziale e stragiudiziale, civile e penale, conseguente ad un sinistro relativo al veicolo assicurato.
- ✓ **Infortuni del conducente**
Copertura del conducente del veicolo assicurato per gli infortuni subiti in conseguenza della circolazione.
- ✓ **Furto**
Copertura dei rischi derivanti dal furto o rapina del veicolo o di sue parti, nonché per i danni diretti subiti nell'esecuzione o nel tentativo di esecuzione di tali reati.
- ✓ **Incendio e Ricorso terzi da incendio**
Copertura dei danni subiti dal veicolo a seguito di incendio e copertura della responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati a terzi a seguito del medesimo evento.
- ✓ **Carico e scarico**
Copertura dei danni involontariamente causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico. La garanzia è acquistabile solo in caso di Autocarro con peso inferiore ai 35 quintali.

- ✗ per i soli danni a cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e dei soggetti elencati al punto precedente, nonché gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di parentela;
- ✗ per i soli danni a cose, ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

Le altre garanzie prevedono principalmente limitazioni di assicurabilità sulla base della tipologia, valore e vetustà del veicolo.



Ci sono limiti di copertura?

Di seguito le esclusioni principali:

- ! i danni provocati dal Conducente non abilitato alla guida;
- ! i danni e gli infortuni avvenuti in conseguenza di guida da parte di persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! i danni e gli infortuni avvenuti qualora il veicolo non sia abilitato alla circolazione;
- ! gli apparecchi audio-fono-visivi la cui presenza non sia documentabile;
- ! i danni, i provvedimenti di sospensione della patente, le spese giudiziali e stragiudiziali e gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- ! i danni e gli infortuni derivanti o agevolati da dolo e colpa grave dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei suoi dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

Per la garanzia R.C.A., per i predetti casi la Compagnia eserciterà il diritto di recuperare le somme che comunque pagherà ai terzi danneggiati (rivalsa) in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni.



Che cosa non è assicurato?

Per la garanzia R.C.A., non sono considerati terzi:

- ✗ il conducente responsabile del sinistro;
- ✗ per i soli danni a cose, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di leasing;



Dove vale la copertura?

Le coperture sono valide:

- ✓ nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli stati dell'Unione Europea, nonché dell'Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera e Andorra;
- ✓ negli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, salvo gli stati le cui sigle sono barrate nel documento rilasciato dall'impresa.



Che obblighi ho?

È fatto d'obbligo:

- al momento della sottoscrizione, di effettuare dichiarazioni veritiere, corrette e complete;
- di dare immediata comunicazione alla Compagnia di ogni successiva variazione relativa al veicolo assicurato (come, ad esempio: variazione tipologia e caratteristiche tecniche del veicolo, variazione residenza);
- in caso di sinistro, di denunciarlo tempestivamente, inviando la documentazione necessaria per la sua definizione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio possono compromettere il diritto a ricevere la prestazione.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio è eseguito annualmente e viene corrisposto mediante addebito sul conto corrente che il Contraente intrattiene con la Banca distributrice o mediante bonifico bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

La polizza ha durata annuale; la copertura assicurativa di tutte le garanzie è tuttavia estesa fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza. Tale estensione decade dalla data di decorrenza di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.



Come posso disdire la polizza?

A condizione che non siano stati denunciati sinistri, è possibile recedere dalla polizza entro 14 giorni dalla data di decorrenza recandosi presso gli sportelli bancari.

È inoltre possibile disdire il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e si ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.